

Dr. Marco Baccani  
Dr. Salvatore Fiorenza  
Dr. Ferdinando Ramponi  
Dr. Massimo Rho

---

Dr. Federico Baccani  
Dr. Stefano Ramponi  
Dr. Gianni Spagarino

20121 Milano - Via Bigli, 2  
Tel. (+39) 02 764214.1  
Fax (+39) 02 764214.61  
C.F./P.IVA 04420200968  
studiobaccani@stbac.net

Milano, 2 settembre 2008

**Ai Gentili Clienti**

**Loro sedi**

**CIRCOLARE n. 4/2008**

## **SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE**

### **Detrazione totale dell'IVA**

Dal **1° settembre 2008** imprese e professionisti possono detrarre interamente l'Iva sulle spese sostenute in relazione a servizi alberghieri e di ristorazione. Ovviamente, l'integrale detrazione dell'Iva può essere esercitata a condizione che la spesa relativa al pernottamento alberghiero o alla somministrazione di pasti e bevande sia inerente all'attività svolta dall'impresa o dal professionista (con esclusione pertanto della detraibilità Iva riferita alle spese di rappresentanza) e **che venga richiesta la relativa fattura**. È questo il contenuto della recente modifica apportata al decreto Iva da parte del co.28-*bis* dell'art.83 del D.L. n.112/08, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

È bene ricordare che la nuova disciplina in vigore dal 1° settembre 2008 supera tutte le questioni interpretative che erano emerse dopo la recente modifica introdotta dalla Legge finanziaria 2007, che aveva ammesso la piena detraibilità delle spese di vitto e alloggio solo se sostenute in occasione di manifestazioni convegnistiche. Ora, la nuova disposizione assegna piena detraibilità a tali spese a prescindere dalla tipologia di fruitore e dal contesto nel quale tali spese vengono sostenute (come ricordato l'unico requisito fondamentale deve individuarsi nell'inerenza delle stesse all'attività d'impresa, arte o professione), e quindi si pone come una disposizione di carattere generale che potrà essere beneficiata anche dalle imprese di minori dimensioni poco interessate a fenomeni di "turismo congressuale", ma che, al contrario, sostengono ingenti quantitativi di spesa per alberghi e ristoranti durante gli spostamenti necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa.

Per le prestazioni effettuate fino alla data del 31 agosto 2008, invece, valgono ancora le vecchie regole che prevedevano per tali spese un'esplicita indetraibilità oggettiva dell'Iva in base alla disposizione contenuta nella lett.e) dell'art.19-*bis*1 del decreto Iva.

## **Deducibilità limitata ai fini imposte dirette**

A fronte del beneficio rappresentato dalla piena detrazione dell'Iva, le spese sostenute per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande vedranno una riduzione nella misura ordinariamente deducibile. Va, tuttavia, segnalata la diversa decorrenza della modifica Iva rispetto a quella che riguarda le imposte dirette: la riduzione alla deducibilità dei costi avrà decorrenza a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **dal 1° gennaio 2009**.

### ➔ Regole per le imprese

Per quanto riguarda le **imprese**, la lett.a), co.28-*quater*, art.83 del D.L. n.112/08, modificando il co.5 dell'art.109 del Tuir, prevede che la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sia ridotta al 75%. Per effetto di un'esplicita deroga contenuta nel decreto 112/08, tuttavia, nessuna limitazione è prevista per le spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: per tali spese – disciplinate dal co.3 dell'art.95 del Tuir – rimane ferma la totale deducibilità entro i limiti previsti dalla citata disposizione (in proposito si segnala l'effetto positivo della intervenuta detraibilità dell'Iva a partire dal 1° settembre 2008: i limiti contemplati dall'art.95 del Tuir, in quanto rappresentano un costo deducibile per l'azienda, devono intendersi al netto dell'Iva risultando di fatto incrementati).

### ➔ Regole per i professionisti

Anche i **professionisti** sono interessati dalla nuova disposizione che limita la deducibilità: la regola vigente sino al periodo d'imposta 2008 prevede la deducibilità integrale delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nel limite del 2% dei compensi (quindi, considerando un professionista che ha percepito compensi pari ad €100.000, la deduzione massima di dette spese sarebbe pari ad €2.000). Dal 1° gennaio 2009 la deduzione sconterà l'ulteriore limitazione al 75%.

Nessuna modifica sul versante delle spese di rappresentanza, che quindi rimangono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti.

### ➔ Acconti imposte dirette e IRAP

La modifica della misura di deducibilità delle spese di vitto ed alloggio comporterà – per esplicita previsione contenuta nella lett.28-*quinquies*, art.83 del D.L. n.112/08 - anche la necessità di ricalcolare gli acconti relativi al periodo d'imposta 2009: pertanto, quando in Unico 2009 si tratterà di effettuare il calcolo previsionale, la base di riferimento per il calcolo degli acconti dovrà essere rettificata per tener conto della nuova misura di deducibilità ammessa.

Lo Studio si riserva successivi approfondimenti sull'argomento anche alla luce dell'imminente emanazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Circolare sulle spese di rappresentanza.

## SOPPRESSIONE ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Tra i diversi interventi del decreto legge n.112/08, vi è inoltre da segnalare la soppressione dell'obbligo di invio degli elenchi clienti e fornitori: dopo un anno transitorio (il 2006) di applicazione parziale, con riferimento al 2007 erano stati interessati da tale obbligo la quasi totalità dei contribuenti possessori di partita Iva.

A seguito della predetta soppressione, le operazioni poste in essere nel corso del 2008 – tanto quelle attive (fatture emesse), quanto quelle passive (fatture ricevute) – non saranno oggetto di alcuna specifica comunicazione.

Restano al contrario in vigore gli altri adempimenti dichiarativi, in particolare la dichiarazione Iva e la comunicazione annuale dati Iva.

### **Sanzioni**

Il D.L. n.112/08, oltre ad eliminare l'obbligo di presentazione, sopprime altresì la disposizione che prevedeva la sanzione applicabile alle irregolarità commesse (comunicazioni non effettuate ovvero incomplete). Peraltro, la non sanzionabilità deve ricavarsi anche dal principio del *favor rei* (non punibilità di un fatto che non costituisce più violazione punibile in base ad una legge sopravvenuta). In particolare, l'eliminazione della sanzione risolve un problema diffuso. Gli elenchi recentemente inviati riguardavano i documenti datati 2007: si presentava il rischio di vedersi comminata una sanzione per le fatture 2007 ricevute e registrate successivamente al termine di invio degli elenchi; oggi questo rischio viene meno.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Baccani e Associati*  
*Associazione Dottori Commercialisti*